

**L. 29/07/2015, n. 115**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2015, n. 178.**

Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 50](#), comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»;

3) il secondo periodo è soppresso;

b) l'[articolo 51](#) è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.

2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'[articolo 34](#) del codice di cui al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al [decreto legislativo n. 79 del 2011](#), e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato [articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011](#), e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.